

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1664):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE (Governo Conte-II) il 9 gennaio 2020.

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente, il 10 gennaio 2020, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 3ª (Affari esteri), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 15, il 28 ed il 29 gennaio 2020; il 4, l'11, il 12, il 13, il 18, il 19, il 20 ed il 25 febbraio 2020.

Esaminato in aula il 25 febbraio 2020 ed approvato il 26 febbraio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2407):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 febbraio 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni III (Affari esteri), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 27 febbraio 2020 ed il 3 marzo 2020.

Esaminato in aula il 3 marzo 2020 ed approvato definitivamente il 4 marzo 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 138.

20G00027

LEGGE 5 marzo 2020, n. 13.Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il *Guardasigilli*: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
23 FEBBRAIO 2020, N. 6

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;

al comma 2:

alla lettera *d*), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»;

alla lettera *f*), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;

alla lettera *o*), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «Le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

al comma 6:

al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-*quater*» è soppresso il segno d'interpunzione: «,».



All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2402):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE e dal Ministro della salute Roberto SPERANZA (Governo Conte-II) il 23 febbraio 2020.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, il 24 febbraio 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio e Tesoro), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, il 24 ed il 25 febbraio 2020.

Esaminato in Aula ed approvato il 26 febbraio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1741):

Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) in sede referente, il 27 febbraio 2020, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente il 27 febbraio 2020 ed il 3 marzo 2020.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 4 marzo 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - Edizione straordinaria n. 45 del 23 febbraio 2020.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 151.

20G00028

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Ariccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ariccia (Roma);

Considerato altresì che, in data 12 febbraio 2020, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ariccia (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ariccia (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Roberto Di Felice.

Il citato amministratore, in data 12 febbraio 2020, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ariccia (Roma).

Roma, 18 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01456

